

Allegato A

LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

| | |
|---|----|
| A INDICAZIONI PRELIMINARI | 3 |
| A1) Premessa | 3 |
| A3) Campo di applicazione | 4 |
| A4) Soggetti Competenti in materia Ambientale | 6 |
| A5) Oneri istruttori | 8 |
| B. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS (screening) | 8 |
| B1) Modalità di svolgimento dello screening | 8 |
| C. PROCEDIMENTO DI VAS | 9 |
| C1) Fase di consultazione preliminare (" <i>scoping</i> ") | 9 |
| C2) Fase di valutazione | 11 |
| C3) Fase di consultazione pubblica | 12 |
| C4) Fase di conclusione del procedimento | 13 |
| C.5) Procedimenti interregionali | 13 |
| D. INTEGRAZIONE TRA PROCEDIMENTI | 14 |
| D.1) Integrazione tra VAS e VIA | 14 |
| D.2) Integrazione tra VAS e Valutazione di Incidenza | 14 |
| E. MONITORAGGIO | 16 |
| E1) Indicazioni per il monitoraggio ambientale di VAS | 16 |

A INDICAZIONI PRELIMINARI

A1) Premessa

1. Il presente documento detta le linee guida per l'applicazione ai piani e ai programmi di competenza della Regione Marche e degli Enti Locali della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 e del D.lgs. 152/2006. In particolare, il presente documento disciplina la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale processo di valutazione con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, adozione e approvazione di piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

2. La VAS è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. La procedura di VAS si estende dopo l'approvazione del piano o programma attraverso il monitoraggio dei suoi effetti sull'ambiente e sul paesaggio.

3. La procedura per la valutazione ambientale strategica costituisce, per i piani e programmi sottoposti a tale valutazione, parte integrante del procedimento ordinario di adozione ed approvazione. I provvedimenti di approvazione di piani e programmi senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

4. Ai sensi dell'Art. 34 comma 5 del D.lgs. 152/2006 le Strategie di Sviluppo Sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali. La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile della Regione Marche, approvata con DAL n. 25/2021, fornisce pertanto il riferimento fondamentale per il processo di VAS, stabilendo gli obiettivi strategici.

A2) Autorità Competenti per la VAS e Autorità procedenti ¹

1. Sono Autorità competenti all'effettuazione della VAS:

- a) la Regione per i piani e programmi regionali e degli enti da essa dipendenti o a rilevanza regionale²;
- b) le Province per i piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera a)³, nonché per gli strumenti per gli strumenti di pianificazione comunale nei casi in cui il Comune o la forma associativa tra Comuni cui compete la loro adozione e approvazione non posseggano i requisiti atti a garantire la terzietà tra autorità competente e autorità procedente⁴;

1 Il D.lgs. 152/06, art. 5, comma 1, lettere p) e q) definisce le due autorità e quindi stabilisce implicitamente il principio di terzietà nei procedimenti di VAS.

2 L. r. 6/2007, art. 19 comma 1 lettera a)

3 L. r. 6/2007, art. 19 comma 1 lettera b)

4 L. r. 19/2023, Art. 5, comma 6

- c) i Comuni per gli strumenti per gli strumenti di pianificazione comunale purché in possesso dei requisiti previsti all'art. 5, comma 5 della l.r. 19/2023⁵;
- d) i Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)⁶ per le varianti ai Piani Regolatori Generali di cui all'art.2 della L.R. n. 25 del 2/08/2017. Le Province partecipano al medesimo procedimento in qualità di soggetti competenti in materia ambientale e forniscono la necessaria assistenza tecnica ai Comuni. La VAS è resa all'interno della conferenza dei servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo.

2. Per i piani e programmi che interessano due o più province, il parere motivato di VAS o il parere in merito all'assoggettabilità a VAS è espresso d'intesa tra le Autorità Competenti Provinciali Interessate. A tal fine, prima dell'avvio delle consultazioni preliminari di scoping o della verifica di assoggettabilità (screening), le Autorità Competenti, in accordo con l'Autorità Procedente, stabiliscono le modalità e lo svolgimento della procedura e l'emanazione del parere motivato.

3. Autorità procedente nei procedimenti di VAS è la pubblica amministrazione che adotta o approva il piano o programma.

4. Al fine di garantire la terzietà dell'Autorità competente rispetto all'Autorità procedente, qualora esse appartengano allo stesso ente, è necessario che la responsabilità dei procedimenti di VAS e di adozione o approvazione del piano o programma siano conferite a due diverse strutture amministrative.

A3) Campo di applicazione

1. Sono sottoposti a VAS tutti i piani e programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del D. Lgs. 152/06⁷;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.⁸

2. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS⁹:

⁵ L. r. 6/2007, art. 19 comma 1bis

⁶ Decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229.

⁷ Art. 6, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 152/06.

⁸ Art. 6, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 152/06.

⁹ Art. 6, commi 3 e 3-bis del D.Lgs. 152/06.

- i piani e programmi di cui al precedente punto 1 che determinano l'uso di "piccole aree a livello locale";
- le "modifiche minori" dei piani e programmi di cui al precedente punto 1;
- i piani e programmi diversi da quelli di cui al precedente punto 1 che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

3. Sono esclusi dalla VAS e dalla verifica di assoggettabilità a VAS:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni;¹⁰
 - b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;¹¹
 - c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica¹², inclusi i Piani di Emergenza Comunale di Protezione Civile;
- c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;¹³
- d) gli strumenti attuativi di piani regolatori vigenti o adottati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 19/2023, già sottoposti a valutazione ambientale strategica qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati;¹⁴
 - e) le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli finalizzate alla localizzazione di singole opere, conseguenti a provvedimenti di autorizzazione che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA;¹⁵
 - f) i piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime¹⁵

4. L'esclusione dalle procedure di VAS, nei casi di cui al precedente comma 3, è comunicata dall'Autorità procedente all'Autorità competente prima dell'avvio della relativa procedura; la comunicazione comprende idonea documentazione che attesti l'applicabilità dell'esclusione.

¹⁰ Art. 6, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 152/06.

¹¹ Art. 6, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 152/06.

¹² Art. 6, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 152/06.

¹³ Art. 6, comma 4, lett. c-bis) del D.Lgs. 152/06.

¹⁴ Art. 16 c. 12 della L. 1150/42 (comma aggiunto dall'art. 5, comma 8, legge n. 106 del 2011)

¹⁵ Art. 12, comma 1 del D.lgs. 152/2006; rientrano in tale categoria le modifiche ai piani e programmi relative alla disposizione dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 36/2023;

Qualora l’Autorità competente ritenga che non sussistano i requisiti di esclusione, lo segnala all’Autorità procedente la quale provvede ad avviare il normale iter procedurale di VAS; la segnalazione dell’Autorità competente deve avvenire perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Autorità procedente, decorsi inutilmente i quali il piano o programma si ritiene escluso dalle procedure di VAS.

5. Le varianti agli strumenti urbanistici generali, i piani attuativi e loro varianti che non determinano incremento del carico urbanistico,¹⁶ che non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse¹⁷ e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza possono essere sottoposti ad una verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata. A tal fine l’Autorità procedente, prima dell’adozione della variante o del piano, trasmette all’Autorità competente un’istanza, mediante il modulo contenuto nel Decreto regionale n. 13 del 17 gennaio 2020, allegando:

- il Rapporto Preliminare di screening semplificato costituito da una sintetica relazione contenente una descrizione generale della variante o del piano, le caratteristiche delle aree interessate, tenendo conto di quanto richiesto al primo punto dell’Allegato I della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, ossia fornendo i dati necessari per escludere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, derivanti dall’attuazione della previsione di variante o di piano;
- gli eventuali pareri degli SCA ritenuti necessari, già acquisiti.

La verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata si conclude entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Si precisa che, qualora per una modifica di un piano programma l’Autorità Procedente ritenesse di individuare SCA in relazione ad un numero pari o superiore a tre aspetti ambientali, la procedura non può essere riconducibile ad uno screening di VAS semplificato, ma si dovrà procedere ad una verifica assoggettabilità a VAS ordinaria. Qualora l’Autorità competente ritenga che quanto contenuto nell’istanza non sia sufficiente ad escludere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, lo segnala entro 15 giorni al proponente / Autorità procedente affinché questa possa provvedere ad avviare la verifica di assoggettabilità a VAS in forma ordinaria. Qualora l’Autorità competente ritenga che quanto contenuto nell’istanza sia sufficiente ad escludere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, l’esito sarà la non assoggettabilità a VAS.

Il risultato della verifica di assoggettabilità in forma semplificata è pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità competente.

A4) Soggetti Competenti in materia Ambientale

1. I Soggetti Competenti in materia Ambientale (d’ora in avanti “SCA”) sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo

¹⁶ Il carico urbanistico è il *fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso* (cfr. Regolamento Edilizio Tipo di cui all’Intesa del 20 ottobre 2016 tra Governo, Regioni e Comuni [GU Serie Generale n.268 del 16-11-2016](#)).

¹⁷ Nel caso di strumenti urbanistici attuativi e progettazioni urbanistiche di dettaglio (art. 15, comma 4, L.R. 34/92) per “aree diverse” si intendono aree esterne al perimetro originario degli stessi.

ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dovuti all'attuazione di piani e programmi.

2. L'Autorità procedente e l'Autorità competente, nella predisposizione dell'elenco degli SCA da coinvolgere nei procedimenti di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS, indicano in relazione a quali competenze è necessario il loro contributo. Un elenco indicativo e non esaustivo dei possibili SCA e delle relative competenze è riportato di seguito.

| SOGGETTO | COMPETENZE |
|---|---|
| Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica | Per tutti i piani regionali ai fini della verifica di coerenza con i piani e programmi nazionali |
| Regione Marche — Settore Valutazione e autorizzazioni ambientali | Per piani e programmi provinciali o interprovinciali o interregionali Per piani e programmi che contengono il riferimento di opere o interventi soggetti a VIA regionale o ad AIA regionale |
| Regione Marche - uffici competenti in materie ambientali | Per piani e programmi che possono avere effetti sulle materie di competenza |
| Regione Marche – uffici competenti per la tutela del territorio | Per gli strumenti urbanistici generali e attuativi e relative varianti, con riferimento alle materie di competenza |
| Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche | Per piani e programmi le cui previsioni interferiscono con beni architettonici e paesaggistici vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 o che possono avere effetti sul paesaggio e sui beni culturali |
| Parchi e riserve naturali | Per piani e programmi che ricadono o che possono avere effetti sul territorio del parco o della riserva. Per piani e programmi che ricadono o che possono avere effetti sui Siti Natura 2000 per i quali gli enti gestori di parchi e riserve sono anche enti gestori dei Siti Natura 2000 stessi. |
| Province – uffici competenti in materie ambientali e di tutela del territorio | Per piani e programmi che ricadono o che possono avere effetti sul territorio provinciale e qualora tali effetti rientrino nei loro ambiti di competenza. Per piani e programmi che ricadono o che possono avere effetti sui Siti Natura 2000 per i quali le province sono anche enti gestori dei Siti Natura 2000 stessi. |
| Comuni – uffici competenti in materie ambientali e di tutela del territorio | Per piani e programmi che ricadono o che possono avere effetti sull'ambiente e sul patrimonio culturale nei rispettivi territori e qualora tali effetti rientrino nei loro ambiti di competenza. |
| Unioni Montane – uffici competenti in materie ambientali e di tutela del territorio | Per piani e programmi che possono avere effetti sul territorio di loro competenza e qualora tali effetti rientrino nei loro ambiti di competenza. Per piani e programmi che ricadono o che possono avere effetti sui Siti Natura 2000 per i quali i le Unioni Montane sono anche enti gestori dei Siti Natura 2000 stessi |
| Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po | Per piani e programmi che possono avere effetti relativi alle materie di competenza sul territorio di propria competenza |
| EGATO Enti di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale | Per piani e programmi che possono avere effetti sull'approvvigionamento idrico e/o sugli scarichi in fognatura e/o su altre componenti del ciclo idrico integrato |
| ATA – Assemblea territoriale d'Ambito | Per piani e programmi che possono avere effetti sulla produzione/smaltimento/gestione di rifiuti |
| ARPAM | Per piani e programmi che possono avere effetti specifici relativi alle materie di competenza |
| AST- Aziende Sanitarie Territoriali | Per piani e programmi che possono avere effetti sulla salute umana sul territorio di propria competenza |

3. Nel coinvolgimento degli SCA è opportuno indicare il motivo per il quale a ciascuno di essi si chiede un contributo (fase di “scoping”) oppure un parere (procedimento di “screening”), fermo restando che lo SCA coinvolto, può specificare ulteriori motivi e quindi fornire un contributo o

parere anche per altri aspetti oltre a quelli indicati. Si precisa che in questa fase non sono richiesti, né acquisiti, autorizzazioni o pareri forniti dagli SCA in funzione di altre norme o procedimenti, in quanto le consultazioni sono riferite alle fasi preliminari dei procedimenti di VAS e si basano su di una proposta di piano o programma che potrebbe subire notevoli variazioni durante il processo decisionale.

A5) Oneri istruttori

1. Alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS si applicano gli oneri istruttori quantificati alla DGR n. 10/2024.

2. Nel caso in cui il Proponente sia un ente pubblico l'Autorità Procedente comunica all'Autorità Competente la non applicabilità degli oneri istruttori.

3. Gli oneri istruttori, se dovuti, vanno versati dal proponente prima dell'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS. L'attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori è trasmesso dall'Autorità Procedente all'Autorità competente con l'istanza di avvio del procedimento di VAS o di Verifica di assoggettabilità a VAS.

B. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS (screening)

B1) Modalità di svolgimento dello screening

1. L'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente un'istanza per la verifica di assoggettabilità a VAS, allegando il rapporto preliminare di cui all'articolo 12, comma 1, del D.lgs. 152/2006 (d'ora in avanti "Rapporto Preliminare di screening") formato digitale e una proposta degli SCA da consultare. Il Rapporto Preliminare di screening deve essere redatto secondo i criteri di cui all'Allegato I al decreto medesimo e i requisiti minimi di qualità riportati nel documento di indirizzo predisposto dalla struttura competente della Regione Marche. Qualora il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS sia integrato con il procedimento di Valutazione di Incidenza, il rapporto preliminare di screening sarà corredato con la documentazione necessaria ai fini della valutazione di incidenza di cui alle LLGG regionali per la valutazione di incidenza (DGR 1661/2020).

2. L'Autorità competente, entro 15 giorni dal ricevimento del Rapporto Preliminare di *screening* e della proposta di SCA, approva, modifica e/o integra l'elenco degli SCA che devono essere consultati e comunica l'avvio del procedimento trasmettendo agli SCA, su supporto informatico, il Rapporto Preliminare di *screening* stesso.

3. Gli SCA, entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto Preliminare di *screening*, trasmettono il loro parere all'Autorità competente e all'Autorità procedente indicando, previa motivazione, se il piano o programma in esame deve o meno essere assoggettato a VAS.

4. L'Autorità competente, sentita l'Autorità procedente e tenuto conto dei pareri pervenuti, emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità, con atto motivato, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di trasmissione del Rapporto Preliminare di *screening*.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'Autorità competente.

6. La verifica di assoggettabilità non prevede, di norma, la richiesta di documentazione integrativa. Pertanto, se in fase istruttoria l'Autorità competente ravvisa la possibilità che

dall'attuazione del piano o programma possano originarsi effetti significativi e il Rapporto Preliminare di *screening* non fornisce elementi sufficienti per escluderli, secondo il principio di precauzione l'esito del provvedimento di verifica dovrà essere l'assoggettamento a VAS del piano o programma. L'Autorità competente, entro 60 giorni dall'invio dell'istanza, può comunque chiedere chiarimenti in merito alla documentazione allegata all'istanza.

7. Il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità è obbligatorio e vincolante e può disporre che:

- a) il piano o programma sia assoggettato a VAS, qualora si accerti che potrebbe comportare impatti significativi sull'ambiente ("assoggettato");
- b) il piano o programma non sia assoggettato a VAS qualora si accerti che non può comportare impatti significativi sull'ambiente ("escluso");
- c) il piano o programma non sia assoggettato a VAS a condizione che siano recepite specifiche modifiche ed integrazioni quali mitigazioni tali da rendere gli effetti sull'ambiente non significativi e da conformare l'attuazione del piano o programma agli obiettivi di sostenibilità: in tal caso il parere motivato specifica le raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente ("escluso con prescrizioni").

Il parere esplicita le motivazioni in relazione ai criteri pertinenti di cui all'allegato I alla parte seconda del D.lgs 152/2006.

8. Ai fini del coordinamento procedurale è facoltà dell'Autorità competente, anche su istanza dell'Autorità procedente o del proponente, indire una conferenza di servizi per acquisire il parere degli SCA. La conferenza di servizi può anche essere convocata dall'autorità procedente nell'ambito di altro procedimento amministrativo finalizzato all'approvazione del piano o programma, ai sensi della legislazione statale o regionale vigente. Tale approccio risulta particolarmente indicato laddove gli iter di elaborazione, adozione e approvazione del piano o programma prevedano già l'indizione di conferenze di servizi.

C. PROCEDIMENTO DI VAS

C1) Fase di consultazione preliminare ("*scoping*")

1. Sulla base del rapporto preliminare di cui all'articolo 13, comma 1, del D.lgs. 152/2006 (d'ora in avanti "Rapporto Preliminare di *scoping*") contenente indicazioni sui possibili effetti ambientali significativi, anche transfrontalieri, derivanti dall'attuazione del piano o programma, l'Autorità procedente entra in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con gli SCA e con l'Autorità competente, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.lgs. 152/2006. A tal fine il Rapporto Preliminare di *scoping* deve contenere gli elementi utili per definire:

- a) le modalità di integrazione della procedura di approvazione del piano con quella di VAS e la definizione delle modalità di cooperazione tra Autorità competente, Autorità Procedente e SCA;

- b) l'individuazione degli SCA da consultare; nel caso in cui il piano o programma interessi i Siti Natura 2000, dovranno essere individuati gli enti gestori da coinvolgere ai fini della Valutazione di Incidenza;
- c) la verifica della coerenza degli obiettivi del piano o programma con gli obiettivi dei piani e programmi sovraordinati o di pari livello;
- d) la prima identificazione degli obiettivi ambientali pertinenti e dei relativi aspetti ambientali che andranno approfonditi nel Rapporto Ambientale;
- e) la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale; nel caso in cui il piano o programma interessi i Siti Natura 2000, le consultazioni di scoping si estenderanno anche alla portata ed il livello di dettaglio delle informazioni necessarie per la valutazione di incidenza;
- f) le ragionevoli alternative da valutare, ulteriori rispetto alla "alternativa 0", oppure i criteri per la loro individuazione in fase di predisposizione della proposta di piano o programma;
- g) l'approccio che si intende usare per la valutazione degli effetti, ivi compresi quelli cumulativi e sinergici;
- h) un calendario di massima per le successive fasi del procedimento di VAS, integrato nel cronoprogramma del procedimento di approvazione del piano e programma;
- i) le indicazioni in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma proposto.

2. Il Rapporto Preliminare di scoping deve contenere gli elementi minimi indicati nel documento di indirizzo predisposto dalla struttura competente della Regione Marche. Per la definizione degli obiettivi ambientali il documento di riferimento è la SRSvS – Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. In particolare, per i procedimenti concernenti gli strumenti urbanistici, occorre che nell'individuazione degli obiettivi si ottemperi a quanto prescritto dall'art. 5 della Legge regionale 17 giugno 2008, n. 14 Norme per l'edilizia sostenibile.

3. La consultazione preliminare si attua attraverso i seguenti passaggi procedurali:

- a) L'Autorità procedente o il proponente predispongono il Rapporto Preliminare di scoping;
- b) L'Autorità procedente invia all'Autorità competente il rapporto preliminare di scoping, proponendo un elenco degli SCA che intende consultare;
- c) L'Autorità competente, anche sulla base della proposta effettuata dall'Autorità procedente, individua gli SCA da consultare e trasmette loro il Rapporto Preliminare di scoping in formato digitale oppure mediante diffusione attraverso il proprio sito web, in quest'ultimo caso dandone preventiva comunicazione. Nella nota di trasmissione o di comunicazione, inviata per conoscenza anche all'Autorità procedente, l'Autorità competente indica anche il termine, di 30 giorni, entro cui gli SCA possono esprimersi inviando un contributo finalizzato a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Tale contributo è inviato sia all'Autorità Competente che all'Autorità Procedente.
- d) Gli SCA trasmettono i loro contributi all'Autorità procedente e all'Autorità competente entro tale termine.
- e) L'Autorità competente, entro i successivi 15 giorni, esprime all'Autorità procedente le proprie considerazioni conclusive in merito al Rapporto Preliminare e alle consultazioni preliminari di scoping.

- f) La consultazione preliminare, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro 45 giorni dal ricevimento del Rapporto Preliminare di scoping da parte dell'Autorità competente.

4. La consultazione preliminare di cui al comma 3 può svolgersi nell'ambito della conferenza dei servizi istruttoria convocata dall'Autorità Competente

Nel caso di convocazione della conferenza dei servizi, la determinazione conclusiva della Conferenza rappresenta atto conclusivo dello *scoping*.

C2) Fase di valutazione

1. Il proponente e/o l'Autorità procedente predispongono il Rapporto Ambientale, documento che costituisce parte integrante degli elaborati di piano o programma. Il Rapporto Ambientale, pertanto, deve essere redatto congiuntamente agli altri elaborati di piano o programma e ne deve rappresentare la guida, finalizzata, tra l'altro, a selezionare la migliore alternativa in relazione agli obiettivi di sostenibilità.

2. Nel Rapporto Ambientale sono individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative da individuare alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma stesso. Il Rapporto Ambientale da conto dello svolgimento e delle conclusioni delle consultazioni preliminari di *scoping*.

3. Le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale, tenuto conto dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma, nonché del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, devono rispettare i requisiti minimi di qualità riportati nel documento di indirizzo predisposto dalla struttura competente della Regione Marche. In ogni caso le valutazioni, siano esse qualitative e/o quantitative, dovranno tenere conto di quanto stabilito durante la fase di consultazione preliminare, utilizzando i dati e le informazioni disponibili e gli approcci metodologici più idonei al caso in esame. Qualora il procedimento di VAS sia integrato con il procedimento di Valutazione di Incidenza, al Rapporto Ambientale deve essere associata la documentazione prevista dalla corrispondente disciplina.

4. Al Rapporto Ambientale deve essere allegata la Sintesi non Tecnica dei contenuti del piano o programma e del Rapporto Ambientale stesso, redatta secondo le indicazioni di cui al documento di indirizzo predisposto dalla struttura competente della Regione Marche.

5. L'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente l'istanza di avvio del procedimento di VAS, corredata degli elaborati in formato digitale della proposta di piano o programma comprendente il Rapporto Ambientale con allegata la Sintesi non Tecnica, le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma, l'eventuale documentazione per la valutazione di incidenza e l'avviso al pubblico. L'avviso al pubblico deve contenere

- a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente;
- b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.lgs 152/2006;
- c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;

- d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;
- e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
- f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza ed i siti Natura 2000 interessati»;
- g) una eventuale proposta di aggiornamento degli SCA.

6. L'Autorità competente, verifica la completezza e la conformità degli elaborati entro il termine di 15 giorni dalla loro presentazione e, qualora riscontri la mancanza o l'incompletezza degli stessi, fissa all'Autorità Procedente un termine non superiore a 30 giorni per l'integrazione della documentazione presentata, decorso il quale la domanda è respinta. Qualora ritenga che la documentazione sia completa, l'Autorità Competente individua definitivamente gli SCA, pubblica gli elaborati sul proprio sito web e comunica l'avvio del procedimento di VAS all'Autorità procedente e agli SCA, contestualmente informando questi ultimi che i termini per la presentazione delle osservazioni decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso. Una volta ricevuta la comunicazione di avvio del procedimento anche l'Autorità Procedente provvede immediatamente alla pubblicazione degli elaborati sul proprio sito web, in modo da garantire la contestualità dei tempi di pubblicazione.

C3) Fase di consultazione pubblica

1. L'Autorità procedente, contestualmente all'avvio del procedimento di VAS di cui al punto C.2) 6, pubblica gli elaborati sul proprio sito web.

2. Entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Autorità Competente e dell'Autorità Procedente chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo Rapporto Ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

3. Nei casi in cui l'iter di approvazione del piano o programma contempli tempi di pubblicazione superiori ai 45 giorni previsti per la consultazione pubblica di VAS, quest'ultima, data la necessità di coordinare i tempi di consultazione, è prolungata fino a coincidere con la prima.

In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle previste per la VAS, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto del termine previsto al precedente comma e di quello previsto per l'espressione del parere motivato da parte dell'Autorità Competente.

4. Nel caso in cui l'attuazione del piano o programma interessi i Siti Natura 2000, l'Autorità competente comunica agli Enti gestori dei Siti medesimi l'avvenuta pubblicazione della proposta di piano o programma e del relativo Rapporto Ambientale comprensivo della Relazione per la Valutazione di Incidenza, chiedendo il parere di loro competenza ai fini della Valutazione di Incidenza. Il parere dovrà essere inviato dagli Enti gestori all'Autorità competente entro 45 giorni dalla richiesta (cfr. D.2). Nel caso di procedure di VAS di competenza regionale, il parere in ordine alla valutazione di incidenza è espresso dalla Regione, sentiti gli enti di gestione dei siti della Rete Natura 2000 interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 3 bis della l.r. 6/2007.

C4) Fase di conclusione del procedimento

1. L'Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti pervenuti durante la fase di consultazione pubblica.

2. L'Autorità competente esprime il parere motivato entro il termine di 45 giorni a decorrere dalla scadenza della fase di consultazione pubblica e lo trasmette all'Autorità procedente.

3. L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma prima della presentazione per l'adozione o approvazione, alla luce del parere motivato espresso dall'Autorità competente.

4. Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un piano o programma da sottoporsi a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS venga rilevato che la relativa procedura non è stata attivata, l'Autorità che approva il piano o programma o l'Autorità competente invitano formalmente il proponente ad attivare detta procedura e contestualmente sospende il procedimento di approvazione. Nel caso in cui il mancato esperimento della prescritta procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS sia rilevata successivamente all'approvazione del piano o programma, l'Autorità Competente assegna all'Autorità Procedente o al proponente un termine entro il quale avviare un procedimento di riesame dell'atto di approvazione del piano o programma mediante presentazione di tutta la documentazione richiesta dalla procedura di valutazione ambientale omessa; qualora dall'attuazione del piano o programma possano derivare rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale, l'Autorità Procedente, nelle more della procedura di riesame, potrà disporre la sospensione dell'efficacia del piano o programma approvato.

5. Il provvedimento di approvazione di un piano o programma sottoposto a VAS deve essere accompagnato dalla Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 del D.lgs. 152/2006, redatta a cura dell'Autorità procedente sulla base delle indicazioni di cui al documento di indirizzo predisposto dalla struttura competente della Regione Marche. Nella Dichiarazione di Sintesi l'Autorità procedente deve illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma approvato, anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate.

6. L'Autorità procedente e l'Autorità competente pubblicano sul proprio sito web:

- un annuncio contenente l'esito della decisione finale e l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato con tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria;
- il parere motivato espresso dall'Autorità competente;
- la Dichiarazione di Sintesi redatta dall'Autorità procedente;
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui al successivo Capitolo E.

C.5) Procedimenti interregionali

1. Nel caso di piani o programmi soggetti a VAS di competenza regionale o provinciale, localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il procedimento di VAS è effettuato d'intesa tra le rispettive Autorità competenti, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 152/2006.

2. Nell'intesa, stipulata tra le Amministrazioni interessate, sarà indicata l'Autorità competente capofila, alla quale sarà demandata l'emissione del parere motivato. Le Autorità competenti e procedenti concorderanno tempi e modi di attuazione dei procedimenti.

3. Il parere motivato di VAS o il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS emessi dall'Autorità competente per la Regione Marche, nonché tutti gli avvisi e le pubblicazioni che si renderanno necessari, dovranno dare evidenza delle modalità di attuazione congiunta concordata tra le Autorità competenti.

4. Nel caso di piani o programmi soggetti a VAS localizzati interamente nel territorio regionale ma che possono determinare impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale di regioni confinanti, l'Autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle Autorità competenti di tali Regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati da tali impatti, secondo la disciplina delle presenti linee guida.

D. INTEGRAZIONE TRA PROCEDIMENTI

D.1) Integrazione tra VAS e VIA

1. Qualora opere e progetti sottoposti a procedura di VIA (PAU) comportino variante agli strumenti di pianificazione urbanistica, la verifica di assoggettabilità a VAS o la VAS sono svolte nell'ambito del procedimento di VIA ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 9 maggio 2019, n. 11, con le modalità specificate alle LLGG regionali per la Valutazione di impatto ambientale di cui alla DGR 36/2024. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale. Il provvedimento di non assoggettabilità a VAS o l'eventuale parere motivato di VAS sono acquisiti in sede di conferenza di servizi del PAU.

2. Qualora un piano o programma sottoposto a VAS contenga opere o interventi che rientrano nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA, tale procedimento può essere condotto nell'ambito del procedimento di VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

3. Qualora un piano o programma sottoposto a VAS contenga opere o interventi che rientrano nel campo di applicazione della VIA, gli elementi strategici relativi a tali opere o interventi dovranno essere opportunamente valutati nell'ambito del procedimento di VAS. Le informazioni e le analisi, ivi comprese quelle sulle possibili alternative contenute nel Rapporto Ambientale, potranno essere utilizzate nei successivi procedimenti di VIA per le singole opere o interventi.

4. Qualora un piano o programma riguardi i progetti di sviluppo o riassetto di cui ai punti 7.a) e 7.b) dell'Allegato B2 della L.r. 11/2019, la verifica di assoggettabilità a VAS può essere svolta nell'ambito del procedimento di verifica di VIA ed eventualmente di VIA.

D.2) Integrazione tra VAS e Valutazione di Incidenza

1. Per i piani o i programmi soggetti a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS che interessano i Siti Natura 2000 la Valutazione di Incidenza di cui all'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 è compresa nel procedimento di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS.

2. Il coordinamento tra le procedure di VAS e Valutazione di incidenza avviene attraverso i seguenti passaggi:

- a) L'Autorità competente comunica all'Ente o agli Enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati l'avvenuta pubblicazione della proposta di piano o programma, comprendente il Rapporto Ambientale e la Relazione per la Valutazione di Incidenza e richiede loro l'invio del parere di competenza;
- b) L'Ente gestore o gli Enti gestori interessati trasmettono il parere all'Autorità competente per la VAS entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto a). Qualora gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati siano più di uno, all'Autorità competente deve essere inviato un parere unico da parte di uno degli Enti gestori.
- c) L'Autorità competente coordina i pareri pervenuti e dà conto dell'esito della Valutazione di Incidenza.

3. Il coordinamento tra le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS e Valutazione di incidenza avviene attraverso i seguenti passaggi:

- a) L'Autorità competente comunica all'Ente o agli Enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, allegando il Rapporto preliminare di screening comprensivo della Relazione per la Valutazione di Incidenza condotta fino al Livello I Screening e richiede loro l'invio del parere di competenza.
- b) L'Ente gestore o gli Enti gestori interessati trasmettono il parere all'Autorità competente per la VAS entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto a). Qualora gli Enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati siano più di uno, all'Autorità competente deve essere inviato un parere unico da parte di uno degli Enti gestori;
- c) L'Autorità competente coordina i pareri pervenuti e dà conto dell'esito della Valutazione di Incidenza.

4. Nel caso di piani di competenza regionale, il parere per la valutazione di incidenza è richiesto dall'Autorità Competente per la VAS all'ufficio regionale competente per la valutazione di incidenza.

5. L'esito della Valutazione di Incidenza è vincolante ai fini dell'espressione del parere motivato di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS.

6. Le procedure di cui ai precedenti punti possono essere svolte nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui alla L. 241/1990.

D.3) Integrazione tra VAS e approvazione del PTR, del PTCP, del PUG e loro varianti nella CeVI di cui alla L.r. 19/2023

1. Per i piani di cui alla L.R. 19/2023 Norme della Pianificazione per il governo del territorio, le procedure di VAS, fermo restando il rispetto del D.lgs. 152/2006, sono svolte nella conferenza di CeVI.

2. Il funzionamento della CeVI, comprensiva delle procedure di valutazione ambientale strategica se dovute, è disciplinato con apposito atto attuativo da parte del Settore competente per la LR 19/2023.

E. MONITORAGGIO

E1) Indicazioni per il monitoraggio ambientale di VAS

1. La funzione del monitoraggio è quella di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di:

- a. individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisi derivanti dall'attuazione del piano o programma ed intervenire in modo appropriato e in tempi congrui al fine di mitigarli o eliminarli;
- b. verificare il contributo del piano o programma alle strategie per lo sviluppo sostenibile e l'efficacia degli orientamenti per la sostenibilità.

2. Per l'effettuazione del monitoraggio l'Autorità procedente definisce d'intesa con l'Autorità competente, eventualmente avvalendosi del supporto di ARPAM, le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati.

3. Le misure previste per il monitoraggio, comprendenti gli indicatori scelti e le modalità di attuazione, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione delle misure stesse sono complessivamente definite come Piano di monitoraggio degli impatti ambientali significativi del piano o programma. Ai sensi dell'Allegato VI lettera i) del D.lgs. 152/2006, il Rapporto Ambientale contiene una prima proposta di misure previste per il monitoraggio.

4. Ad esito dell'istruttoria tecnica, l'Autorità Competente nell'ambito dell'espressione del parere motivato, può indicare integrazioni e modifiche alle misure di monitoraggio proposte.

5. L'Autorità Procedente predispone il Piano di monitoraggio ambientale tenendo conto delle indicazioni espresse dall'Autorità Competente nel parere motivato; il Piano di monitoraggio dovrà contenere in ogni caso le seguenti informazioni:

- a. le responsabilità per l'effettuazione dei monitoraggi;
- b. la periodicità per la trasmissione dei rapporti di monitoraggio ai fini della verifica da parte dell'Autorità competente;
- c. i meccanismi per il controllo delle eventuali prescrizioni incluse nel parere motivato che non rientrano tra le modifiche richieste per la proposta di piano o programma;
- d. le modalità per il popolamento degli indicatori (fonti per i dati esistenti, metodologia per la raccolta o creazione di dati, metodologia per l'elaborazione delle informazioni, ecc.);
- e. le modalità di attuazione delle misure correttive eventualmente da adottare;
- f. L'indicazione degli indicatori minimi obbligatori di VAS di cui all'appendice 5 della Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile pertinenti per il piano/programma in oggetto
- g. il programma di monitoraggio delle eventuali misure di compensazione, ai sensi delle Linee guida regionali per la Valutazione di incidenza.

6. Il Piano di monitoraggio definitivo dovrà essere trasmesso dall'Autorità Procedente all'Autorità Competente entro 3 mesi dall'approvazione del piano o programma e in ogni caso prima della pubblicazione della dichiarazione di sintesi.

7. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'Autorità competente e dell'Autorità procedente.

8. Qualora i piani e programmi sottoposti a VAS costituiscano il quadro di riferimento per la realizzazione di opere o interventi soggetti a VIA, ai fini del monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi, risulta fondamentale prevedere già nel Piano di monitoraggio ambientale approvato appositi indicatori da utilizzare nella valutazione e/o nel monitoraggio di tali opere o interventi.

9. Le informazioni raccolte attraverso il Piano di monitoraggio approvato sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma.

10. L'Autorità procedente trasmette all'Autorità Competente i report di monitoraggio con le modalità e i tempi stabiliti nel Piano di monitoraggio. L'Autorità competente si esprime entro 30 giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'Autorità procedente.

11. L'Autorità competente verifica lo stato di attuazione e gli effetti prodotti dal Piano o programma. Entro il 31/12 di ciascun anno, le Autorità Competenti provinciali e le Autorità Competenti Comunali, trasmettono all'Autorità Competente regionale, i dati di monitoraggio relativi agli indicatori comuni di VAS di cui all'appendice 5 della SRSvS per i piani di propria competenza. L'Autorità competente regionale verifica il contributo della pianificazione alla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.